

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1988/84 del Consiglio, del 9 luglio 1984, relativo all'applicazione temporanea dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO . . . . . 1**
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1989/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 1990/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 1991/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1992/84 della Commissione, dell'11 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1086/84 relativo alla sospensione della pesca di merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania . . . . . 15**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1993/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio . . . . . 16**

(segue)

★ Regolamento (CEE) n. 1994/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione . . . . .	17
★ Regolamento (CEE) n. 1995/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2062/80, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizza- zioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca . . . . .	23
★ Regolamento (CEE) n. 1996/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prezzi di riferimento validi dal 1° settembre 1984 al 31 agosto 1985 nel settore vitivinicolo . . . . .	25
★ Regolamento (CEE) n. 1997/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzini- naggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 1998/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, recante modi- fica del regolamento (CEE) n. 1863/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 1999/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 2000/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 2001/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 2002/84 della Commissione, del 12 luglio, che rettifica il rego- lamento (CEE) n. 1931/84 che modifica gli importi compensativi monetari . . . . .	36
Regolamento (CEE) n. 2003/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 2004/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	41
Regolamento (CEE) n. 2005/84 della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	43

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

84/351/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 17 aprile 1984, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, concernente un progetto di aiuti del governo italiano nel settore tessile e dell'abbigliamento . . . . .</b>	<b>45</b>
--	-----------

84/352/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 giugno 1984, che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di albicocche originarie della Spagna e messe in libera pratica negli altri Stati membri . . . . . 48**

84/353/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 giugno 1984, che approva il programma di misure presentato dal governo italiano per il 1984 relative alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia . . . . . 50**

84/354/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1984, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche da taluni paesi terzi . . . . . 51**

84/355/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1984, che modifica la decisione 81/713/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 52**

84/356/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1984, che modifica la decisione 83/218/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Romania, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 55**

84/357/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1984, che modifica la decisione 81/91/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . . 57**

**Rettifiche**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1388/84 della Commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento (GU n. L 133 del 19. 5. 1984) . . . . . 60

- ★ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 1942/84 della Commissione, del 6 luglio 1984, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan (GU n. L 180 del 7. 7. 1984) . . . . . 60**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/84 DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 1984**

**relativo all'applicazione temporanea dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione,

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO viene applicato temporaneamente.

considerando che la Comunità economica europea e il Canada si sono consultati in merito all'attuazione di un programma d'osservazione scientifica, destinato a migliorare le conoscenze scientifiche sulla situazione delle popolazioni ittiche presenti nella zona di regolamento NAFO; che, a seguito di queste consultazioni, le due parti hanno concordato un testo di un accordo in forma di scambio di lettere, inteso a stabilire un tale programma;

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

considerando che spetta alla Comunità garantire che i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità rispettino l'accordo;

L'osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO è disciplinata dal programma riprodotto nell'allegato dell'accordo.

*Articolo 3*

considerando che le necessarie misure di conservazione e di gestione che devono essere adottate per la zona di regolamentazione NAFO dipendono dalla raccolta di dati scientifici;

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità sono tenuti ad accogliere a bordo, per tutta la durata delle loro attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO e nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo, un osservatore scientifico canadese.

considerando che in queste condizioni è opportuno applicare temporaneamente l'accordo, in attesa della sua conclusione, per evitare ogni discontinuità nella fornitura di prodotti della pesca;

*Articolo 4*

considerando che per questa ragione occorre approvare l'applicazione temporanea dell'accordo, con riserva di una decisione definitiva sulla base dell'articolo 43 del trattato,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. DUKES

---

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in merito all'attuazione di un programma di osservazione scientifica nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO**

*A. Lettera del governo del Canada*

Bruxelles, .....

Signor .....

con riferimento alla risoluzione concernente l'attuazione di un programma di osservazione scientifica, adottato dalla Commissione della pesca dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale il 7 giugno 1979, di cui è acclusa copia in allegato, ho l'onore di proporre che la Comunità economica europea e il governo del Canada applichino le misure di seguito esposte.

Al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche relative alle risorse alieutiche presenti nella zona di regolamentazione definita nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, la Comunità economica europea e il Canada adottano le disposizioni necessarie affinché gli osservatori scientifici designati da una delle due parti del presente accordo siano autorizzati a salire a bordo delle navi dell'altra parte che pescano in questa zona di regolamentazione, in conformità della risoluzione allegata.

La parte, in appresso denominata « parte richiedente », che intende far salire osservatori scientifici a bordo di una nave dell'altra parte, in appresso denominata « parte accettante », comunica a quest'ultima il nome degli osservatori designati.

Le navi da pesca della parte accettante ricevono in qualsiasi momento gli osservatori designati dalla parte richiedente quando pescano nella zona di regolamentazione.

In conformità del programma di osservazione scientifica NAFO, nessun peschereccio è obbligato ad avere a bordo più di un osservatore scientifico contemporaneamente.

Quando un osservatore scientifico della parte richiedente desidera imbarcarsi in mare su una nave da pesca della parte accettante, l'osservatore e la nave osservano le norme di salita a bordo definite al paragrafo 4, secondo e terzo comma, del programma di mutua ispezione in vigore nel quadro della convenzione NAFO.

Se un osservatore scientifico che si trova a bordo di una nave da pesca desidera lasciare la nave prima dell'arrivo in porto, la parte richiedente deve mettergli a disposizione i mezzi di trasporto necessari.

La nave che riceve a bordo un osservatore scientifico deve fornirgli vitto e alloggio. Tali servizi sono resi a titolo gratuito per tutto il tempo in cui la nave pesca nella zona di regolamentazione. Il comandante della nave agevola i lavori dell'osservatore che si trova a bordo mentre la nave effettua le operazioni di pesca nella zona di regolamentazione.

Se tale proposta può essere accettata dalla Comunità economica europea, vorrei chiederLe che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, che entrerebbe in vigore alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure necessarie a tale scopo sono state espletate. Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1987 se una delle parti non vi pone fine denunciandolo con un preavviso di almeno sei mesi.

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Comunità economica europea sulle disposizioni proposte qui sopra.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia alta considerazione.

*Per il  
governo del Canada*

*B. Lettera della Comunità*

Bruxelles, .....

Signor .....

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Con riferimento alla risoluzione concernente l'attuazione di un programma di osservazione scientifica, adottato dalla Commissione della pesca dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale il 7 giugno 1979, di cui è acclusa copia in allegato, ho l'onore di proporre che la Comunità economica europea e il governo del Canada applichino le misure di seguito esposte.

Al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche relative alle risorse alieutiche presenti nella zona di regolamentazione definita nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, la Comunità economica europea e il Canada adottano le disposizioni necessarie affinché gli osservatori scientifici designati da una delle due parti del presente accordo siano autorizzati a salire a bordo delle navi dell'altra parte che pescano in questa zona di regolamentazione, in conformità della risoluzione allegata.

La parte, in appresso denominata "parte richiedente", che intende far salire osservatori scientifici a bordo di una nave dell'altra parte, in appresso denominata "parte accettante", comunica a quest'ultima il nome degli osservatori designati.

Le navi da pesca della parte accettante ricevono in qualsiasi momento gli osservatori designati dalla parte richiedente quando pescano nella zona di regolamentazione.

In conformità del programma di osservazione scientifica NAFO, nessun peschereccio è obbligato ad avere a bordo più di un osservatore scientifico contemporaneamente.

Quando un osservatore scientifico della parte richiedente desidera imbarcarsi in mare su una nave da pesca della parte accettante, l'osservatore e la nave osservano le norme di salita a bordo definite al paragrafo 4, secondo e terzo comma, del programma di mutua ispezione in vigore nel quadro della convenzione NAFO.

Se un osservatore scientifico che si trova a bordo di una nave da pesca desidera lasciare la nave prima dell'arrivo in porto, la parte richiedente deve mettergli a disposizione i mezzi di trasporto necessari.

La nave che riceve a bordo un osservatore scientifico deve fornirgli vitto e alloggio. Tali servizi sono resi a titolo gratuito per tutto il tempo in cui la nave pesca nella zona di regolamentazione. Il comandante della nave agevola i lavori dell'osservatore che si trova a bordo mentre la nave effettua le operazioni di pesca nella zona di regolamentazione.

Se tale proposta può essere accettata dalla Comunità economica europea, vorrei chiederLe che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Canada, che entrerebbe in vigore alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure necessarie a tale scopo sono state espletate. Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1987 se una delle parti non vi pone fine denunciandolo con un preavviso di almeno sei mesi.



Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Comunità economica europea sulle disposizioni proposte qui sopra ».

Ho l'onore di confermarLe che la Comunità economica europea è d'accordo sul contenuto della lettera sopracitata.

Richiamo la Sua attenzione sul fatto che la presente lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nelle sette lingue ufficiali della Comunità, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia alta considerazione.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee*

---

**ALLEGATO****Attuazione di un programma internazionale di osservazione scientifica**

La Commissione della pesca ha preso atto che il Consiglio generale ha già discusso e le ha trasmesso per ulteriore esame una proposta canadese relativa all'attuazione di un programma internazionale di osservazione scientifica. Il Consiglio scientifico sostiene il programma ed emetterà un parere più specifico sui dati che gli osservatori dovranno raccogliere. Al termine di uno studio particolareggiato, la Commissione della pesca ha adottato una risoluzione modificata concernente l'attuazione di un programma di osservazione scientifica, così redatta :

**LA COMMISSIONE DELLA PESCA,**

visto che il Consiglio scientifico ha adottato una relazione favorevole all'attuazione di un programma internazionale di osservazione scientifica per la pesca nella zona della convenzione,

considerando che è opportuno migliorare le conoscenze scientifiche sulla situazione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione mediante l'attuazione di un programma scientifico internazionale,

decide con la presente che le parti i cui pescherecci hanno operato nella zona di regolamentazione, nell'ambito stabilito mediante convenzioni multilaterali di pesca applicabili a tale zona, siano invitate a mettere a punto volontariamente un programma internazionale di osservazione scientifica a decorrere dal 1979. Per l'attuazione di tale programma tramite trattative bilaterali si raccomandano le seguenti linee direttrici :

1. Le parti interessate a partecipare al programma elaborano, su base bilaterale, accordi reciprocamente soddisfacenti per facilitare l'esecuzione del programma.
2. Su richiesta delle autorità di una parte aderente al programma, in conformità degli accordi logistici stabiliti su base bilaterale, la parte aderente alla quale viene rivolta la richiesta provvede affinché i battelli posti sotto la propria giurisdizione, identificati in tali accordi e operanti nella zona di regolamentazione, accettino di accogliere a bordo osservatori scientifici designati dalla parte richiedente.
3. Il trasporto di osservatori scientifici verso e dalle navi da pesca incombe alle autorità da cui dipendono gli osservatori e può essere effettuato dalle rispettive navi d'ispezione designate nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale o dei programmi di mutua ispezione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale oppure direttamente tra navi da pesca. Verranno prese disposizioni, comprese quelle relative al trasporto e alla salita a bordo di osservatori, al fine di ridurre al minimo le interferenze nelle operazioni di pesca ; ad esempio, in nessun caso una nave da pesca verrà obbligata a modificare la rotta in virtù di tale programma. Verranno prese disposizioni per la trasmissione e la ricezione di messaggi da parte dell'osservatore per mezzo delle attrezzature radio e dell'operatore della nave. Le spese di queste comunicazioni sono sostenute dalle autorità da cui dipende l'osservatore.
4. I comandanti delle navi da pesca che ricevono a bordo osservatori scientifici provvedono affinché questi trovino piena collaborazione dopo l'imbarco e siano loro assicurati vitto e alloggio.
5. Gli osservatori scientifici che partecipano al programma contraggono un'assicurazione soddisfacente per le parti interessate, a loro spese o secondo quanto stabilito dalle autorità rispettive.
6. Le parti aderenti al programma stabiliscono, su base bilaterale, le direttive per gli osservatori scientifici che si trovano a bordo di navi da pesca in virtù di accordi bilaterali. Gli osservatori scientifici consegnano ai comandanti delle navi una copia delle rilevazioni da essi effettuate che i comandanti desiderano conservare.
7. Gli osservatori scientifici inoltrano appena possibile, per il tramite delle proprie autorità, una copia di tutte le rilevazioni di dati scientifici alle autorità delle navi da pesca rispettive.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/84 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1984; che inoltre, per il frumento duro, è stato applicato il coefficiente di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	103,37
10.01 B II	Frumento duro	128,17 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	105,78 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	88,55
10.04	Avena	65,02
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	57,34 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	96,11 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	160,54
11.01 B	Farine di segala	163,87
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	211,66
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	170,27

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1984; che inoltre, per il frumento duro, è stato applicato il coefficiente di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,45	2,45	3,68
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	6,33	6,33	10,76
10.04	Avena	0	2,55	2,55	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,55	2,55	11,16
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	4,44
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	11,27	11,27	19,15	19,15
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	8,42	8,42	14,31	14,31
11.07 B	Malto torrefatto	0	9,81	9,81	16,68	16,68

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano <sup>(10)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 <sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva <sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 9 e il 10 luglio 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	63,50 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	64,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	63,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	73,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	101,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 34,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,08
07.03 A II	14,08
15.17 B I a)	32,00
15.17 B I b)	51,20
23.04 A II	5,04

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/84 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 1086/84 relativo alla sospensione della pesca di merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1086/84 della Commissione<sup>(3)</sup>, la pesca di merluzzo bianco nella divisione CIEM III a (Kattegat), eseguita da navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania, era stata proibita a partire dal 20 aprile 1984;

considerando che, per un errore di registrazione di uno Stato membro le cifre relative alle catture di merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania, sulle quali la Commissione s'era basata per sospendere la pesca, sono risultate erranee;

considerando che i dati modificati mostrano che il contingente di merluzzo bianco attribuito alla Repub-

blica federale di Germania per il 1984 nella divisione CIEM III a (Kattegat) non era esaurito il 20 aprile 1984; che, sulla base delle madesime cifre, si presume che lo sia a partire dal 15 luglio 1984; che di conseguenza è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1086/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel penultimo considerando e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1086/84 la data del 20 aprile è sostituita da quella del 15 luglio 1984.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a partire dal 20 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOORGIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 19. 4. 1984, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili all'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 150 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per l'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I la base di riferimento è fissata a 246 300 ECU; che in data 11 luglio 1984, le importazioni di tali prodotti nella

Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 16 luglio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16 A I (Nimexe 29.16-11)	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom), n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini<sup>(3)</sup>, se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo; che, in virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato; che la misura in causa, intesa a facilitare gli scambi non deve aver per effetto di modificare le condizioni economiche delle operazioni d'importazione o di esportazione; che occorre conseguentemente aggiungere una disposizione all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82<sup>(5)</sup>;

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime dei titoli, è opportuno disporre che in un titolo possa essere indicato un solo quantitativo;

considerando che l'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 contiene disposizioni particolari applicabili ai titoli di esportazione chiesti nell'ambito di una gara indetta in un paese terzo importatore; che è opportuno precisare le disposizioni in causa tenendo conto dell'esperienza acquisita;

considerando che in alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione

comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione; che tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere se del caso, ove sussistano difficoltà, la fissazione anticipata per le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse; che occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione;

considerando che le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 3183/80 rendono necessarie alcune modifiche dei regolamenti recanti modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nei vari settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che occorre modificare conseguentemente i regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/81<sup>(7)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1816/83<sup>(9)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84<sup>(11)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1981, pag. 22.

<sup>(8)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 176 del 3. 7. 1983, pag. 13.

<sup>(10)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(11)</sup> GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.

fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3512/83<sup>(2)</sup>;

— regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame e delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/84<sup>(4)</sup>;

— regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo ».

2) All'articolo 16, paragrafo 2, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

« Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo ».

3) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

#### « Articolo 19

« 1. I titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto « esemplare per il titolare » e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto « esemplare per l'organismo emittente » e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:

- nelle caselle 10 e 11 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;
- nella casella 15 del titoli di esportazione o di fissazione anticipata o nella casella 16 dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata, l'importo della corrispondente cauzione.

La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata ».

4) Il testo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

#### « Articolo 43

1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sono considerate gare gli inviti, non confidenziali, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare entro un dato termine offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti od organismi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79, sono assimilate ad un paese terzo importatore.

2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare ad una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

- il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara,
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte,
- il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 23 del 27. 1. 1984, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.

Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4. La cauzione da depositare al momento della domanda è pari al 20 % della cauzione da costituire per ottenere il rilascio del titolo.

5. Entro 21 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, il richiedente informa l'organismo emittente, a mezzo lettera, telegramma o telexscritto :

- a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, oppure
- b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, oppure
- c) di non aver partecipato alla gara, oppure
- d) di non essere in grado di conoscere i risultati della gara entro tale termine per motivi che non gli possono essere imputati.

6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo di rilascio cui sono soggetti i titoli per alcuni prodotti, è stata adottata una misura particolare che impedisce il rilascio dei titoli.

Nessuna misura particolare presa dopo la scadenza di detto periodo può impedire il rilascio del titolo, se il richiedente ha rispettato le condizioni di cui al comma seguente.

Se il richiedente ha :

- comprovato, mediante i documenti del caso, le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma,
- costituito la totalità della cauzione prescritta per il rilascio del titolo,
- fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario,

uno o più titoli vengono rilasciati per la gara in causa.

Il titolo o i titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi devono recare debita menzione della gara.

Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati il titolo o i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario ; tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

Inoltre, se sono chiesti più titoli, il quantitativo per il quale detto titolo o detti titoli sono rilasciati non

può superare quello inizialmente chiesto per ciascun titolo.

Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1.

La parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario è immediatamente svincolata e nessun titolo può essere rilasciato per detto quantitativo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3 e la cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata.

8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo e la cauzione di cui al paragrafo 4 è incamerata.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo incaricato del rilascio del titolo la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte :

- la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se detto rinvio non è superiore a dieci giorni :
- la domanda non è più valida e la cauzione è svincolata, se detto rinvio è superiore a dieci giorni.

9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo.

b) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può :

- qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione valido l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato ;

- qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo incaricato del rilascio del titolo può prorogare il periodo di validità del titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme.

- c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 33, paragrafo 3, è sostituito da quello del 90 %.
- d) Per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione valido l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi "adesione" e degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

10. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

11. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati ».

#### Articolo 2

All'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2041/75 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente :

- « Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

"Esenzione da prelievo per ... (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg";

"Fritagelse for importafgift for ... (den mængde, som licensen er udstedt for) kg";

"Befreiung von der Abschöpfung für ... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde) kg";

"Ατέλεια εισφοράς για ... (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό) χγρ."

"Franchise de prélèvement pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg";

"Exemption from levies for ... (quantity for which the licence or certificate was issued) kg";

"Vrijstelling van heffing voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven afgegeven) ».

#### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue :

- 1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Se il titolo di esportazione è chiesto ai fini di una gara indetta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il titolo è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo di esportazione è valido soltanto per un quantitativo non superiore a quello indicato nella casella 10. Esso reca, nella casella 20, la cifra "0" ».

- 2) All'articolo 10 il paragrafo 2 è soppresso.

- 3) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente :

#### « Articolo 13

Se, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il periodo di validità del titolo è prorogato e se il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione è stato fissato in anticipo :

— il premio o il correttivo applicabile è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda di titolo per un'importazione o un'esportazione da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo ;

— il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione è adeguato in funzione del prezzo di entrata valido nel mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva ».

#### Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

- 1) Il testo dell'articolo 5 bis è sostituito dal seguente :

*« Articolo 5 bis*

In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».

- 2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), è sostituito dal seguente :

« f) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

- ”Prelievo ridotto del ... %” ;
- ”Nedsættelse af importafgiften med ... %” ;
- ”Verminderung der Abschöpfung um ... %” ;
- ”Εισφορά μειωμένη κατά ... %” ;
- ”Prélèvement réduit de ... %” ;
- ”Levy reduced by ... %” ;
- ”Heffing verminderd met ... %”.

La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo :

— per i giovani bovini maschi di peso unitario da 220 a 300 kg importati in provenienza dalla Jugoslavia, ovvero

— per gli altri giovani bovini maschi importati nell'ambito del regime speciale all'importazione ».

- 3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente :

« e) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

- ”Prelievo sospeso” ;
- ”Importafgiften suspenderet” ;
- ”Aussetzung der Abschöpfung” ;
- ”Η εισφορά έχει ανασταλεί” ;
- ”Prélèvement suspendu” ;
- ”Levy suspended” ;
- ”Heffing geschorst” ».

- 4) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente :

« e) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

- ”Prelievo ridotto del ... %” ;
- ”Nedsættelse af importafgiften med ... %” ;
- ”Verminderung der Abschöpfung um ... %” ;
- ”Εισφορά μειωμένη κατά ... %” ;
- ”Prélèvement réduit de ... %” ;
- ”Levy reduced by ... %” ;
- ”Heffing verminderd met ... %” ».

La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo ».

- 5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti :

- ”Prelievo sospeso per ... (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg ;
- ”Importafgift suspenderet for ... (den mængde, som licensen er udstedt for) kg”
- ”Aussetzung der Abschöpfung für ... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde) kg » ;
- ”Η εισφορά έχει ανασταλεί για ... (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό) χγρ” ;
- ”Prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg” ;
- ”Levy suspended for ... (quantity for which the licence or certificate was issued) kg” ;
- ”Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg” ».

- 6) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente : « Il titolo reca, nella casella 20, la cifra „0” ».

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 2729/81 è modificato come segue :

- 1) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 15*

1. In caso di esportazione in base a gara indetta da uno degli organismi di cui all'articolo 14, il titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è valido sino alla data entro la quale devono essere soddisfatti gli obblighi che scaturiscono dall'aggiudicazione.

Il periodo di validità del titolo non può tuttavia essere superiore ai periodi indicati nell'allegato III.

2. In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».

- 2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 43, paragrafi 5, 8 e 9, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo ».

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 3652/81 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 2, è soppresso il secondo comma del paragrafo 2.
- 2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :



- «3. In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».
- 3) All'articolo 4, sono soppresse le parole « diversi dai titoli di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

#### *Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 1760/83 è modificato come segue :

- 1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

##### *« Articolo 5 »*

In caso di esportazione di un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito di una gara di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80, in deroga al paragrafo 5 del medesimo articolo il richiedente del titolo deve rispettare un termine di 90 giorni ».

- 2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, è sostituito dal seguente :

« 5. Se un titolo è chiesto al fini dell'esportazione nell'ambito di una gara di cui al paragrafo 1, non si applicano le disposizioni dell'articolo 43, paragrafi 5, 8 e 9, del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1984.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 4, dell'articolo 3, punto 2, dell'articolo 4, punto 1, e degli articoli 5, 6 e 7 si applicano alle domande di titolo presentate a decorrere da tale data.

Tuttavia, se in virtù delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80 deve essere incamerata una cauzione per un titolo chiesto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'importo della cauzione incamerata è pari al 20 % della cauzione costituita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2062/80, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti pesca <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 105/76 stabilisce, quale condizione per il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, che essa possa dimostrare di svolgere un'attività economica sufficiente: che soltanto le organizzazioni di produttori aventi una determinata produzione minima possono rispondere a questo requisito;

considerando che è opportuno aggiornare taluni criteri relativi alle definizioni di taluni tipi di pesca;

considerando che le condizioni di produzione della pesca variano considerevolmente da una regione all'altra della Comunità; che, di conseguenza, i quantitativi minimi di produzione fissati per le organizzazioni di produttori potrebbero, in taluni casi, rivelarsi sia troppo esigui sia troppo elevati; che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a fissare quantitativi minimi, entro certi limiti, adatti alle condizioni regionali;

considerando che è opportuno aggiornare taluni criteri minimi ai quali devono soddisfare le norme comuni di produzione e di commercializzazione delle organizzazioni di produttori;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2062/80 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2062/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla seguente tabella:

• Tipo di pesca	Volume minimo della produzione annuale (in peso sbarcato)
1. Pesca costiera locale (durata media dell'uscita: meno di 2 giorni)	Sardine, acciughe: 1 000 t o altri pesci freschi: 1 000 t
2. Piccola pesca (durata media dell'uscita: da 2 a 9 giorni)	Pesci freschi: 2 500 t
3. Pesca di altura (durata media dell'uscita: da 10 a 23 giorni)	Tonni freschi: 1 500 t, o altri prodotti freschi: 15 000 t, o pesci salati: 10 000 t
4. Pesca oceanica (durata media dell'uscita: 24 giorni e più)	Sardine congelate: 5 000 t, o tonni congelati: 5 000 t, o altri prodotti congelati: 15 000 t, o pesci salati: 10 000 t
5. Altri tipi di pesca	Gamberetti del genere Crangon sp. p.: 800 t, o ostriche: 500 t, o mitili: 500 t, o altri crostacei e molluschi: 200 t, o pesci d'acqua dolce: 250 t o pesci d'acqua salmastra o di lago artificialmente o naturalmente separato dal mare (laguna): 150 t ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 82.

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Tuttavia, qualora le condizioni regionali lo esigano, gli Stati membri sono autorizzati a fissare :

- quantitativi minimi più elevati, per le organizzazioni i cui aderenti esercitano uno dei tipi di pesca di cui al paragrafo 1, punto 1, 2 o 5 della tabella. Tali quantitativi non possono peraltro superare 10 000 t per anno per ciascun tipo di pesca citato ;
- quantitativi minimi meno elevati, per le organizzazioni i cui aderenti esercitano la pesca costiera locale, la pesca oceanica di cui al paragrafo 1, punto 4, della tabella, sotto la denominazione « altri prodotti congelati » o la pesca delle ostriche o dei mitili di cui al paragrafo 1, punto 5 della tabella, nelle regioni o porti della Grecia, della Corsica e del Mezzogiorno italiano nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia riconosciuta alcuna altra organizzazione la cui attività verta sugli stessi prodotti o su prodotti analoghi. Tali quantitativi minimi non devono peraltro essere inferiori annualmente a 800 t in peso sbarcato nel caso della pesca costiera, a 10 000 t nel caso della pesca per gli « altri prodotti congelati », né a 350 t nel caso delle ostriche e dei mitili ».

3) All'articolo 4, paragrafo 1, il rinvio al regolamento (CEE) n. 100/76 è sostituito dal rinvio al regolamento (CEE) n. 3796/81.

4) L'articolo 4, paragrafo 2, è soppresso.

5) All'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il rinvio al regolamento (CEE) n. 100/76 è sostituito dal rinvio al regolamento (CEE) n. 3796/81.

6) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente :

- « a) Sotto il profilo della produzione :
  - aa) l'elaborazione, prima della fine del primo mese della campagna di pesca, di un piano di catture comprendente le misure appropriate per adeguare alla domanda nel corso della campagna stessa, i mezzi di produzione e l'entità delle catture ; detto piano di pesca deve essere elaborato in base a una stima sia delle possibilità di produzione per specie ittica e rispettando le quantità even-

tualmente assegnate allo Stato membro, sia su una analisi del fabbisogno del mercato ;

bb) L'autorizzazione degli Stati membri di esonerare dall'applicazione delle disposizioni della lettera aa) le organizzazioni di produttori che esercitano i tipi di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della tabella.

b) Sotto il profilo della commercializzazione :

aa) la normalizzazione della produzione : peso, cernita, presentazione : recipienti per la vendita, imballaggio, etichettatura, ecc. ;

bb) la qualità dei prodotti, le modalità del controllo qualitativo, la classificazione per categorie di qualità, e quando si tratta di pesca la cui durata di uscita è di due giorni o più nonché, per il prodotto fresco, l'uso del ghiaccio o altri mezzi per conservarne la freschezza ;

cc) le disposizioni che disciplinano la vendita da parte dell'organizzazione di produttori, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta, la preparazione per la vendita, l'offerta comune nella fase della prima commercializzazione ed il prezzo di ritiro da applicare ».

7) All'articolo 5 il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3 ed è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente :

« 2. Qualora un'organizzazione di produttori esenti i propri aderenti dall'obbligo di smaltire tramite l'organizzazione stessa l'intera produzione del prodotto (o dei prodotti) che ha (hanno) determinato la loro adesione, le norme comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3796/81 devono, quanto meno, prescrivere agli aderenti medesimi di rispettare i prezzi di ritiro applicati da detta organizzazione di produttori, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2202/83 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1 ».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGIS

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

che fissa i prezzi di riferimento validi dal 1° settembre 1984 al 31 agosto 1985 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio<sup>(3)</sup>; che i prezzi d'orientamento loro applicabili che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1209/84 del Consiglio<sup>(4)</sup> sono stati fissati a un livello leggermente inferiore a quello che era stato preso in considerazione per la campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui alla sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui alle sottovoci 20.07 A I e B I, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 lettera a) del capitolo 22, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 lettera b) del capitolo 22, nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 lettera c) del capitolo 22;

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner,

nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; che, infine, deve essere calcolato un importo forfettario corrispondente alle spese normali di condizionamento, importo di cui i prezzi di riferimento dei vari prodotti devono essere maggiorati nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di due litri o meno, oppure in recipienti superiori a due litri e non superiori a venti litri;

considerando che i prezzi di riferimento dei vini liquorosi fissati per ettolitro devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i prodotti in questione; che taluni vini liquorosi della sottovoce 22.05 C II della tariffa doganale comune sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme della nota complementare 3, lettera c), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nelle sottovoci 22.05 C III e 22.05 C IV; che, tenuto conto del volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscono l'uguaglianza di trattamento tra differenti vini liquorosi;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto nel dipartimento francese d'Oltremare della Riunione;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79<sup>(5)</sup>, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito aumenti sensibili dopo l'ultima fissazione;<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 82.<sup>(5)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è d'uopo tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, occorre fissare per la campagna 1984/1985 i prezzi di riferimento, nonché l'importo forfettario per i prodotti confezionati in recipienti di due litri o meno, agli stessi livelli che erano stati presi in considerazione per la campagna precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per il periodo dal 1° settembre 1984 al 31 agosto 1985 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune:

- 1) vino rosso :  
4,48 ECU/% vol effettivo/hl;
- 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :  
4,23 ECU/% vol effettivo/hl;
- 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner :  
89,63 ECU/hl;
- 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b), del capitolo 22 della tariffa doganale comune :  
2,61 ECU/% vol effettivo/hl;
- 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 lettera a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune :  
2,80 ECU/% vol totale/hl;
- 6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci :  
22.05 C II : 69 ECU/hl ;  
22.05 C III :  
a) di 15 % che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l : 69 ECU/hl ;

- b) altri : 75,20 ECU/hl ;  
22.05 C IV : 92 ECU/hl ;  
22.05 C V : 99,30 ECU/hl ;

7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune :

- 22.05 C II : 60,60 ECU/hl ;  
22.05 C III : 64,80 ECU/hl ;  
22.05 C IV : 78,40 ECU/hl ;  
22.05 C V : 86,70 ECU/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono aumentati di 1 ECU per % vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'Oltremare della Riunione.

C. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune :

1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune :

- a) bianchi : 3,84 ECU/% vol potenziale/hl ;  
b) altri : 4,07 ECU/% vol potenziale/hl.

2) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune :

- a) bianchi : 3,84 ECU/% vol potenziale/hl ;  
b) altri : 4,07 ECU/% vol potenziale/hl.

D. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a :

- 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di due litri o meno ;
- 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti superiori a due litri e non superiori a 20 litri.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzino per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84, ha modificato profondamente il regime del magazzino privato del vino da tavola e del mosto di uve, previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84 ha soppresso il magazzino a breve termine; che la determinazione dell'importo dell'aiuto per i contratti a lungo termine era connessa a quella dei contratti a breve termine; che è pertanto opportuno procedere ad una nuova definizione dell'aiuto per i contratti a lungo termine; che è d'uopo modulare l'aiuto secondo il valore e le qualità del vino; che a tale scopo è opportuno classificare il vino da tavola secondo due categorie, prevedendo una riduzione dell'importo dell'aiuto per la categoria di vini le cui caratteristiche sono meno elevate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1) Il testo del primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzino di cui agli articoli 7, 9 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati "contratti" ».

2) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 5 »*

1. Per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola, che si trovano nella stessa cantina, per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine e più di due contratti in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 per campagna.

Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e), per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine per campagna ».

3) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 2. I vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzino a lungo termine sono classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative. Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini di ciascuna categoria sono stabilite ogni anno in funzione della qualità del raccolto, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Salvo i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola che formano oggetto di contratti di magazzino non possono avere in nessun caso un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10 % vol ».

4) All'articolo 8, paragrafo 3, il testo che figura al secondo trattino è soppresso.

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 12 »*

L'importo dell'aiuto al magazzino, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.

- a) per la categoria di vini da tavola che soddisfano alle condizioni minime qualitative previste per la categoria superiore determinata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 :
- per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0142 ECU ;
  - per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0209 ECU ;
- b) per i vini da tavola della seconda categoria gli importi corrispondenti di cui alla lettera a) sono diminuiti dell' 8,5 % :
- c) per i mosti di uve :
- ottenuti da varietà di viti diverse da quelle del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling, a 0,0169 ECU ;
  - ottenuti da varietà di viti del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling, a 0,0250 ECU ;
- d) per i mosti di uve concentrati :
- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino, a 0,0566 ECU ;
  - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino, a 0,0625 ECU ;
- e) per i mosti di uve concentrati rettificati, a 0,0566 ECU.

- 6) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente :
- a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso ;
  - b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo :
    - 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'inserimento nei contratti a lungo termine, su richiesta del produttore, di una clausola aggiuntiva che prevede il versamento di due anticipi sull'importo dell'aiuto, calcolati per trimestre e versati ciascuno al più tardi tre mesi dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre ».
- 7) All'articolo 18, il secondo comma è soppresso.
- 8) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente :
- 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento autorizzato ad applicare le misure previste dagli articoli 7, 9 e 12 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dal presente regolamento ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Esso si applica ai contratti conclusi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/84 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 1984****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1863/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1863/84 della Commissione, del 29 giugno 1984<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/84<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'arti-

colo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 8,49 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1863/84 è sostituito dall'importo di 13,11 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 29.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 <sup>(6)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1866/84 <sup>(9)</sup>;

considerando che, per il periodo dal 27 giugno al 3 luglio 1984, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1866/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1866/84 sono modificate conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.<sup>(6)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.<sup>(9)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 75.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	5,000	5,000	5,520	6,040	6,560	7,080
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	20,91	20,91	22,26	23,84	25,15	27,32
— Paesi Bassi (Fl)	17,73	17,73	19,14	20,83	22,24	24,48
— UEBL (FB/Flux)	232,06	232,06	256,19	278,67	302,81	314,56
— Francia (FF)	24,32	24,32	27,25	29,64	33,22	33,24
— Danimarca (Dkr)	42,07	42,07	46,45	50,83	55,20	58,70
— Irlanda (£ Irl)	3,751	3,751	4,134	4,448	4,838	5,012
— Regno Unito (£)	3,543	3,543	3,865	4,186	4,508	4,830
— Italia (Lit)	7 160	7 155	7 580	8 018	8 762	8 535
— Grecia (Dra)	410,22	410,22	457,30	504,37	551,45	598,52

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/84 DELLA COMMISSIONE**

del 12 luglio 1984

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1774/84<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/84<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup>, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(11)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1774/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU n. L 185 del 12. 7. 1984, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II <sup>(2)</sup>	195,63	189,59
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	143,11	140,09
11.02 C II <sup>(2)</sup>	171,55	168,53
11.02 D II <sup>(2)</sup>	110,46	107,44
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	195,63	189,59
11.02 F II <sup>(2)</sup>	195,63	189,59

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 luglio 1984**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 12. 7. 1984, pag. 38.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	47,78
	B. Zuccheri greggi	41,81 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2002/84 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 1984****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1931/84 che modifica gli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 855/84,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 900/84 della Commissione, del 31 marzo 1984<sup>(4)</sup>, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1931/84<sup>(5)</sup>; che da una verifica è risultato che vi è un errore nel testo di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La colonna « United Kingdom » della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 900/84 è soppressa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

Su richiesta dell'interessato esso si applica dal 9 al 12 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 9. 7. 1984, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2003/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità

sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	— 3,00 10,00 —
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	— 11,00 18,00 — —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — Algeria, Tunisia e Libia — gli altri paesi terzi	— 18,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	— 23,50 23,50 20,50 19,00 17,50 16,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	23,50
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	23,50
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	23,50
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	23,50
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	173,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	163,50
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	146,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	137,50
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	23,50

<sup>(1)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 luglio 1984**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102784<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	34,58
11.07 A II b)	90,31
11.07 B	105,25

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75<sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali

una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato : altri, per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 46,00	+ 44,00	+ 40,00	+ 36,00	+ 36,00	+ 36,00
	— gli altri paesi terzi	0	+ 40,00	+ 38,00	+ 34,00	+ 30,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	+ 38,00	+ 35,00	+ 35,00	+ 35,00	—	—
10.04	Avena :							
	per le esportazioni verso :							
	— Algeria, Tunisia e Libia	0	+ 27,50	+ 27,50	—	—	—	—
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1984

**ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, concernente un progetto di aiuto del governo italiano nel settore tessile e dell'abbigliamento**

*(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)*

(84/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver dato modo agli interessati, ai sensi delle disposizioni di tale articolo, di presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,

## I

considerando che con lettera in data 6 settembre 1983 il governo italiano ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti a favore di un'impresa del settore tessile e dell'abbigliamento situata a Bologna, che fabbrica essenzialmente pigiami (categoria AMF 24), sottosettore considerato altamente competitivo in Italia e di conseguenza in linea di massima escluso dal campo di applicazione della legge 675/77 relativa alla ristrutturazione ed alla riconversione industriale che prevede aiuti, nonché maglieria intima, sottosettore che figura del pari fra quelli competitivi (categoria AMF 13) e per il quale vige l'obbligo della notifica preventiva di ogni caso di aiuto;

considerando che il governo italiano intende nondimeno far beneficiare questa impresa, che occupa circa 250 persone, degli aiuti previsti dalla predetta legge 675/77; che il programma dell'impresa non prevede riduzioni della capacità produttiva annuale, che resterebbe invariata a 2 milioni di capi, e implica anzi un

aumento della produzione di circa 200 000 capi all'anno;

considerando che l'aiuto consisterebbe in un contributo in conto interessi di 7,94 punti su un prestito obbligazionario di 925 milioni di lire emesso al tasso di riferimento del 19,85 %, per una durata di 10 anni con due anni di preammortamento; che, su un investimento complessivo di 5,02 miliardi di lire, le spese per l'adeguamento delle scorte si aggirerebbero su 3,2 miliardi, dei quali 440 milioni sarebbero riconosciuti ammissibili all'aiuto; che gli investimenti restanti riguardano essenzialmente l'acquisto di macchinari per l'ammodernamento dei cicli produttivi, al cui costo deve di norma provvedere l'impresa stessa;

considerando che la Commissione ha ritenuto che l'aiuto non era conforme alle condizioni previste per l'applicazione della predetta legge 675/77, da essa approvata il 18 gennaio 1983;

considerando che la Commissione ha avviato nei confronti di questo aiuto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, ed ha invitato il governo italiano, con la lettera del 15 dicembre 1983, a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo;

## II

considerando che, nelle osservazioni presentate il 1° febbraio 1984 nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane non hanno fornito elementi nuovi tali da modificare la valutazione fatta dell'aiuto al momento dell'inizio della procedura; che le autorità italiane si



sono limitate a ribadire che il piano di investimenti ha come obiettivo essenziale il miglioramento qualitativo e l'automatizzazione della produzione e che la contropartita rispondente all'interesse comunitario non è necessariamente da ricercarsi in ogni singolo caso di aiuti bensì può riscontrarsi nella conformità del progetto con il programma settoriale di insieme approvato dal CIPI;

considerando che, nell'ambito della stessa procedura, tre Stati membri e tre federazioni nazionali del settore tessile e dell'abbigliamento hanno trasmesso le loro osservazioni; che queste osservazioni corroborano la posizione della Commissione o sottolineano in particolare il fatto che l'impresa prevede un aumento della produzione; che essa opera in un sottosectore altamente competitivo a livello comunitario; che gli investimenti previsti riguardano essenzialmente l'acquisto di nuovi macchinari e di attrezzature di ammodernamento che non possono essere considerati alla stregua di elementi di ristrutturazione;

### III

considerando che l'aiuto progettato dal governo italiano è idoneo ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri ed a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato favorendo l'impresa interessata e la sua produzione;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti per i quali ricorrono le condizioni da esso enunciate; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato precisano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuto, e in particolare che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti, e in particolare che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe;

considerando che concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno dei suddetti obiettivi equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, accor-

dando nel contempo indebiti vantaggi ad alcuni degli Stati membri;

considerando che, nell'applicare i principi summenzionati all'esame di singoli casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esista da parte del beneficiario una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, ossia che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciato dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria;

considerando che, per il settore tessile e dell'abbigliamento, la Commissione ha precisato, nelle discipline comunitarie in materia di aiuti a questo settore definite nel 1971 e nel 1977, gli obiettivi da perseguire nell'interesse comunitario; che questi obiettivi escludono, in particolare, qualsiasi sostegno a finalità conservativa che rischierebbe di trasferire le difficoltà da uno Stato membro all'altro;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;

considerando infatti che il governo italiano non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare nessuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, relative agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va osservato che la zona in cui si trova lo stabilimento dell'impresa beneficiaria non è contraddistinta da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato; che, quanto alla deroga di cui alla lettera c), va rilevato che l'aiuto non agevolerebbe, diversamente da quanto previsto per la deroga, lo sviluppo di talune regioni economiche, obiettivo alla cui realizzazione l'aiuto non è del resto neppure finalizzato;

considerando che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la misura progettata non presenta caratteristiche che consentano di qualificarla come un progetto di comune interesse europeo o come progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, e la cui realizzazione giustifica l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato all'incompatibilità degli aiuti sancita dall'articolo 92, paragrafo 1, dello stesso;

considerando che, il 18 gennaio 1983, la Commissione ha deciso di non muovere obiezioni nei confronti del regime italiano di aiuti ai sensi della legge 675/77, escludendo peraltro dal regime determinati sottosectori sensibili del tessile e dell'abbigliamento, come la fabbricazione di pigiami (AMF 24), e ponendo la condizione che fossero preventivamente notificati tutti i progetti previsti a favore di un'impresa del sottosectore della maglieria intima (AMF 13);

considerando che queste condizioni sono motivate essenzialmente dall'elevato grado di competitività già raggiunto in Italia dai sottosectori di cui trattasi; che esse mirano ad evitare un'incidenza sugli scambi contraria all'interesse comune;

considerando che, sulla base di quanto precede, gli aiuti destinati essenzialmente a favore di investimenti di ammodernamento e rinnovo, nonché per la costituzione di scorte dell'impresa in questione, non prevedono contropartite nell'interesse della Comunità; che di conseguenza nulla può autorizzare la Commissione a derogare al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune ammettendo per l'aiuto in questione una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli aiuti che il governo italiano intende concedere, in applicazione della legge 675/77, a favore di un'impresa che fabbrica pigiami e maglieria intima a Bologna, notificati alla Commissione con la lettera del 6 settembre 1983, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non devono di conseguenza essere concessi.

*Articolo 2*

Il governo italiano informa la Commissione, nel termine di un mese dalla notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarsi.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1984

**che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di albicocche originarie della Spagna e messe in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115 primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica in altri Stati membri<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 115, primo comma, del trattato, il governo francese ha presentato una domanda alla Commissione delle Comunità europee, al fine di ottenere l'autorizzazione per applicare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di albicocche di cui alla voce 08.07 A della tariffa doganale comune, originarie della Spagna e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, in base all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, l'importazione in Francia dei prodotti in questione, originari della Spagna, è sottoposta a provvedimenti nazionali e che, in tale contesto, la Francia vieta l'importazione delle albicocche originarie della Spagna nel periodo dal 5 giugno al 31 luglio di ogni anno;

considerando che, in seguito a tali provvedimenti, esistono disparità nelle condizioni d'importazione di tali prodotti nei vari Stati membri;

considerando che, trattandosi della situazione della produzione nazionale, dalle informazioni pervenute alla Commissione si rileva che in Francia le importazioni di tali prodotti originari dei paesi terzi sono state nel 1981 di 11 407 t (di cui 8 906 t originarie della Spagna), nel 1982 di 5 494 t (di cui 4 019 t originarie della Spagna) e nel 1983 di 12 472 t (di cui 9 776 t originarie della Spagna); che si rileva altresì che la quota di mercato di tali importazioni è stata dell'11,5 % nel 1981, del 6,5 % nel 1982 e del 12 % nel 1983;

considerando che la produzione francese commercializzata è stata di 85 200 t nel 1981, di 72 600 t nel

1982 e di 92 000 t nel 1983 e che la quota di mercato è stata dell'83 % nel 1981 e dell'84 % nel 1982 e nel 1983;

considerando che il consumo nazionale di albicocche è stato di 100 000 t nel 1981, 85 000 t nel 1982 e di 104 000 t nel 1983;

considerando che, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'87 % della produzione francese di albicocche viene commercializzato sul mercato interno nei mesi di giugno e luglio;

considerando che le esportazioni di albicocche dalla Spagna nella Comunità vengono in gran parte effettuate nel corso del periodo summenzionato e che il livello di tali esportazioni è passato da 18 435 t nel 1982 a 30 879 t nel 1983;

considerando che le autorità francesi hanno fatto presente che se si verificassero importazioni di albicocche spagnole provenienti da altri Stati membri nel corso dei mesi di giugno e luglio, esse potrebbero provocare gravi perturbazioni sul mercato francese;

considerando che, tenuto conto dell'importanza nella Comunità della produzione di albicocche, che sono sottoposte all'organizzazione comune di mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1486/84<sup>(2)</sup>, ha fissato dei prezzi di riferimento per la campagna 1984, in particolare per il periodo giugno-luglio;

considerando che, a norma di tale regolamento, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione, originari dei paesi terzi, si effettuerebbero a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni sul mercato comunitario, dovute a offerte a prezzi anormali;

considerando che, al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell'articolo 115 del trattato e di fissarne le relative modalità, occorre tener presente la sensibilità della relativa produzione nazionale nonché le condizioni in cui si effettuano gli scambi intracomunitari; che le misure da autorizzare devono basarsi sulla situazione particolare tanto della produzione quanto degli scambi in questione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 25.

considerando che, tenuto conto degli elementi summenzionati, relativi all'evoluzione dei principali fattori economici che caratterizzano la situazione della produzione francese, dell'impatto del regolamento (CEE) n. 1486/84 della Commissione sulle condizioni in cui verranno effettuate nella Comunità le importazioni originarie di paesi terzi, nonché del fatto che la campagna di vendita è ancora nella fase iniziale, non sussistono le condizioni previste dall'articolo 3 della decisione 80/47/CEE, sull'applicazione delle disposizioni, relative all'articolo 115 del trattato, che vietano le importazioni in Francia delle albicocche originarie di Spagna e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, dato l'incremento nella Comunità delle importazioni di albicocche originarie della Spagna, nonché il rischio che si verifichino e si sviluppino, in modo imprevedibile, deviazioni di traffico tali da provocare difficoltà economiche per la produzione francese, in conformità dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, è opportuno autorizzare la Francia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva sino al 31 luglio 1984, al fine di individuare rapidamente un andamento che potrebbe giustificare il ricorso alle misure di salvaguardia summenzionate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata, in conformità dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE della Commissione, ad istituire sino al 31 luglio 1984 una sorveglianza intracomunitaria delle albicocche di cui alla voce 08.07 A della tariffa doganale comune, originarie della Spagna e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 20 giugno 1984

**che approva il programma di misure presentato dal governo italiano per il 1984  
relative alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(84/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 81/518/CEE del Consiglio, del 6 luglio 1981, relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta decisione, il governo italiano ha presentato il programma annuale di misure previste per il 1984;

considerando che il programma presentato è di natura a perseguire l'obiettivo di promuovere in Italia l'organizzazione di un sistema di indagini statistiche nel campo agricolo in grado di soddisfare alle esigenze comunitarie in materia;

considerando che il governo italiano ha inoltre fornito una relazione sull'esecuzione del programma annuale precedente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di misure presentato dal governo italiano per il 1984, relativo alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia, è approvato.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Richard BURKE

*Membro della Commissione*

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 48.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1984

**relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche da taluni paesi terzi**

(84/354/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che alcune decisioni della Commissione hanno stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche in provenienza da numerosi paesi terzi;

considerando le condizioni speciali stabilite in parecchie delle suddette decisioni per alcuni Stati membri parallelamente alle condizioni applicabili negli scambi intracomunitari; che le decisioni 78/693/CEE <sup>(3)</sup>, 78/694/CEE <sup>(4)</sup> e 78/695/CEE <sup>(5)</sup> relative alle importazioni provenienti rispettivamente dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay, che sono state le prime ad essere adottate, prevedevano un termine ultimo per la concessione di tali condizioni speciali, fissato da ultimo al 30 giugno 1984 dalla decisione 84/25/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno, a fini di armonizzazione, allineare le varie decisioni sopprimendo quindi

il suddetto termine ultimo nelle decisioni prese per l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, delle decisioni della Commissione 78/693/CEE, 78/694/CEE e 78/695/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche rispettivamente dall'Argentina, Brasile e Uruguay, i termini « sino al 30 giugno 1984 » sono soppressi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1984, pag. 23.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1984

**che modifica la decisione 81/713/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(84/355/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),considerando che l'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 81/713/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 84/18/CEE <sup>(4)</sup>;considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente; che, d'altra parte, alcuni stabilimenti non sono stati più presentati per l'ispezione comunitaria dalle autorità brasiliane;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 81/713/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° luglio 1984.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 257 del 10. 9. 1981, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 21. 1. 1984, pag. 40.<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero di stabilimento	Stabilimento/Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>	
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>	
SIF 6 7 76 168 196 226 232 337 385 451 458 506 592 716 760 761 834 862 876 954 1602 1651 1676 1926 2007 2023 2051 2161 2543	Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Araçatuba, São Paulo Swift Armour SA — Indústria e Comércio, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul SA Frigorífico Anglo, Barretos, São Paulo Frigoríficos Minas Gerais SA, Santa Luzia, Minas Gerais Frigorífico Bordon SA, Presidente Prudente, São Paulo Frigorífico Bordon SA, Bagé, Rio Grande do Sul Cooperativa Industrial Regional de Carnes e Derivados Ltda, Bagé, Rio Grande do Sul Frigorífico Bertin Ltda, Lins, São Paulo Frigorífico Mouran SA, Andradina, São Paulo Frigorífico Vale de Tietê SA, José Bonifácio, São Paulo Frigorífico Bordon SA, Presidente Epitácio, São Paulo Frisa — Frigorífico Rio Doce SA, Colatina, Espírito Santo Frigorífico Central Ltda, Paranavai, Paraná Frigobrás — Companhia Brasileira de Frigoríficos, Toledo, Paraná Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados Ltda, Julio de Castilhos, Rio Grande do Sul Frigorífico Vacariense SA, Indústria e Comércio, Vacaria, Rio Grande do Sul Frigorífico Kaiowa SA, Presidente Venceslau, São Paulo Frigorífico Anglo, Goiânia, Goiás Cia Peteffi de Alimentos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Cossisa Frigorífico SA, Sete Lagoas, Minas Gerais Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes SA, Vinhedo, São Paulo Frigorífico Extremo Sul SA, Pelotas, Rio Grande do Sul Swift Armour Indústria e Comércio SA, Uberlândia, Minas Gerais Frigorífico Anselmi SA — Indústria de Carnes, Derivados e Conservas, Pelotas, Rio Grande do Sul Cooperativa Rural Alegretense Ltda, Alegrete, Rio Grande do Sul Frigorífico Quatro Rios SA, Votuporanga, São Paulo Frinasa — Frigorífico Nanuque SA, Nanuque, Minas Gerais Frigorífico Dias SA — Frigobras SA, Janaúba, Minas Gerais Frigorífico Gejota Ltda, Promissão, São Paulo
<b>B. Laboratori di sezionamento</b>	
SIF 1 30	Comabra-Cia de Alimentos do Brasil SA, Osasco, São Paulo SA Frigorífico Anglo, Pelotas, Rio Grande do Sul



Numero di stabilimento	Stabilimento/Indirizzo
<b>II. CARNE EQUINA</b>	
<b>Macelli e laboratori di sezionamento</b>	
SIF 3	Frigorífico Yukijirushi do Paraná SA, Curitiba, Paraná
55	Martini Meat SA — Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Apucarana, Paraná
733	Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul
924	Mafisa-Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Belo Jardim, Pernambuco
1803	Fava — Industrial de Alimentos Ltda, Araguari, Minas Gerais
2168	Matadouro Itaobim SA — Maisa, Itaobim, Minas Gerais

**III. DEPOSITI FRIGORIFERI**

SIF 63	Friozen — Armazens Frigoríficos Ltda, Jandira, São Paulo
71	Frigorífico Rio Doce SA, Niteroi, Rio de Janeiro
72	Cefri — Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mairinque, São Paulo
78	Interfrio SA Comercial e Industrial, Pelotas, Rio Grande do Sul
216	Arfrio SA — Armazens Gerais Frigoríficos, Barueri, São Paulo
250	Cetrim, Uberlândia, Minas Gerais
251	Refrio Armazens Gerais Frigoríficos Ltda, Itap. da Serra, São Paulo
324	Entrepoto Frigorífico João Mascarenhas, Rio Grande, Rio Grande do Sul
535	Matadouro e Frigorífico Industrial SA — Mafisa, Recife, Pernambuco
785	Frigobras, Paranagua, Paraná
933	Companhia Brasileira de Armazenamento — Cibrazem, Rio de Janeiro
966	C. Sola, Comércio e Exportação SA, Três Rios, Rio de Janeiro
1075	C.G.A. Companhia Geral de Armazenagem, Santos, São Paulo
1127	Companhia Brasileira de Armazenamento — Cibrazem, Curitiba, Paraná
1148	Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul
1597	Companhia Estadual de Silos e Armazens — Cesa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
1599	Martini Meat SA — Comércio, Importação de Carnes, Paranagua, Paraná
1632	Juncao Armazenagem Comércio e Exportação Ltda, Rio Grande, Rio Grande do Sul
1660	Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Santos, São Paulo
1958	Avante SA Productos Alimentícios, Santos, São Paulo
2248	Armazen Frigorífico Coronel Augusto A. Leitão — Cibrazem, Canaas, Rio Grande do Sul
2427	Cesca, Itajai, Santa Catarina
2608	Companhia Estadual de Silos e Armazens — Cesa, Capão do Leão, Rio Grande do Sul

**LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>CARNE BOVINA</b>		
<b>Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
813 (1)	Frigorífico Omega Ltda	Uberlândia, Minas Gerais

(1) Fino al 15 agosto 1984.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 1984****che modifica la decisione 83/218/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Romania, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(84/356/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),considerando che l'elenco degli stabilimenti della Romania, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 83/218/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 83/616/CEE <sup>(4)</sup>;considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 83/218/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° luglio 1984.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 13. 12. 1983, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNI BOVINE</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
11	Industria Carnii Turnu Severin	Turnu Severin
61	Industria Carnii Buzau	Buzau
<b>B. Macelli</b>		
37	Industria Carnii Galati	Galati
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
30	Antrepozitul Frigorifio NR 30 Timisoara	Timisoara
42	Fabrica de Conserve de Carne, Semiconserve, Frigorifer Suceava	Suceava
83	Antrepozitul Frigorifio — Piatra Neamt	Piatra Neamt
<b>II. CARNI SUINE</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
2	Industria Carnii Bacau	Bacau
8	Abatorul Tomesti Iasi	Iasi
11	Industria Carnii Turnu Severin	Turnu Severin
60	Intreprinderea de Industrializarea Carnii Alexandria	Alexandria
61	Industria Carnii Buzau	Buzau
<b>B. Macelli</b>		
10	Industria Carnii Tirgu-Mures	Tirgu-Mures
37	Industria Carnii Galati	Galati
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
30	Antrepozitul Frigorifio NR 30 Timisoara	Timisoara
42	Fabrica de Conserve de Carne, Semiconserve, Frigorifer Suceava	Suceava
83	Antrepozitul Frigorifio — Piatra Neamt	Piatra Neamt

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1984

**che modifica la decisione 81/91/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(84/357/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione della Commissione del 25 novembre 1980 ed è stato modificato e pubblicato con la decisione 81/91/CEE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 84/235/CEE <sup>(4)</sup>;considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 81/91/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1981, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 120 del 5. 5. 1984, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
8	Corporación argentina de productores de carnes (CAP) — Cuatros	Daniel Cerri, Buenos Aires
13	Swift Armour	Rosario, Santa Fé
16	Frigorífico regional Santa Elena SA	Santa Elena, Entre Ríos
20	SA Frigorífico Monte Grande	Monte Grande, Buenos Aires
89	Frigorífico Carcarana SACI	Carcarana, Santa Fé
164	Frigorífico Gualaguaychu SA	Gualaguaychu, Entre Ríos
189	Frigorífico regional Salto SA	Salto, Buenos Aires
249	Industrias frigoríficas Nelson SACIA	Nelson, Santa Fé
1014	San Jorge SA	San Jorge, Santa Fé
1113	La Morocha SAAICF	Villa Mercedes, San Luis
1344	Vizental y Cia SACIA	Ramírez, Entre Ríos
1352	Frigorífico Meatex Ciafiiesa	Alejandro Korn, Buenos Aires
1373	Frigorífico el Centenario SA	Venado Tuerto, Santa Fé
1383	Barreca Hnos	Vivorata, Buenos Aires
1399	Frigorífico regional industria Argentina SAIC (FRIA)	Casilda, Santa Fé
1404	Pedro Hnos SAICIFA	Monte Chingolo, Buenos Aires
1408	Subpga SACIEI	Berazategui, Buenos Aires
1905	Frigorífico Yaguane SACIFA	González Catan, Buenos Aires
1918	Cia de carniceros SAICAI (COCARSA)	San Fernando, Buenos Aires
1920	Frigorífico rioplatense SAICIF	General Pacheco, Buenos Aires
1930	Vizental y Cia SACIA	San José, Entre Ríos
1970	Frigorífico regional industrias alimenticias reconquista SA	Reconquista, Santa Fé
1984	Matadero y Frigorífico regional de Azul SAGIC	Azul, Buenos Aires
2019	Frigorífico MCV	Tres Lomas, Buenos Aires
2035	Industrias frigoríficas Hughes SAICF	Hughes, Santa Fé
2052	Matadero y Frigorífico Antártico SAIC	González Catan, Buenos Aires
2062	Finexcor SAICIFA	Bernal, Buenos Aires
2064	Frigorífico Siracusa SAACIIF	Bahía Blanca, Buenos Aires
2065	Frigoríficos Mediterráneos SAICIFA	Pajas Blancas, Córdoba
2067	Cia elaboradora de productos animales SAICAGT	Pontevedra, Buenos Aires
2072	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Curuzu Cuatia, Corrientes
2073	Tomas Arias SA	Riachuelo, Corrientes
2082	Ramallo	Pérez Milan, Buenos Aires
<b>B. Laboratori di sezionamento</b>		
18	Quickfood, alimentos rápidos SRL	Martínez, Buenos Aires
273	Frigorífico guardia nacional SA	Cap. Federal
1098	Azul y Blanco	Avellaneda, Buenos Aires
1122	Frigorífico Lafayette SAICAG	Cap. Federal
1175	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Mercedes, Corrientes
1311	Frymat SAICFA	Santa Fé, Santa Fé

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

## II. CARNE OVINA

### A. Macelli e laboratori di sezionamento

14	Frigorífico Austral	Río Grande, Tierra del Fuego
97	Carnes Santacruceñas SA	Pto. Deseado, Santa Cruz
286	Frigorífico San Jorge SAIC	Comodoro Rivadavia, Chubut
1408	Subpga SACIEI	Berazategui, Buenos Aires
1879	Troncomar	Ayacucho, Buenos Aires
2006	Vizental y Cia SACIA	General Pico, La Pampa
2044	Frigorífico Siracusa SAACIIF	Comodoro Rivadavia, Chubut
2062	Finexcor SACIFIA	Bernal, Buenos Aires
2072	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Curuzu Cuatia, Corrientes

### B. Laboratorio di sezionamento

1175	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Mercedes, Corrientes
------	---------------------------------	----------------------

## III. CARNE EQUINA

### Macelli e laboratori di sezionamento

351	SA Indio Pampa ICAG	Trenque Lauquen, Buenos Aires
1369	Frigorífico Felmar SA	San Francisco, Córdoba
1400	Frigorífico Juchco SCA	Guaquay, Entre Ríos
1451	Lamar SRL	Mercedes, Buenos Aires
2009	Frigorífico Aimar SA	Río Cuarto, Córdoba
2028	Lamar SRL	Resistencia, Chaco

## IV. DEPOSITI FRIGORIFERI

14 a	Frigorífico Austral	Ushuaia, Tierra del Fuego
112	La Perla	Cap. Federal
152	Comalfri	Pilar, Buenos Aires
267	Frymat SACIFA	Santa Fé, Santa Fé
391	Frigorífico Siracusa SAACIIF	Avellaneda, Buenos Aires
1101	Frigorífico ONETO	Virrey Cevallos, Buenos Aires
1326	Establecimiento Azul SRL	Azul, Buenos Aires
1523	La Pampa	Cap. Federal
1838	Guaicos SAIIF	Cap. Federal

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1388/84 della Commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 19 maggio 1984)*

Pagina 13, allegato 1, 3. IRELAND. Knuckles :

*anziché:* «3 850»,

*leggi:* «3 815».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1942/84 della Commissione, del 6 luglio 1984, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 180 del 7 luglio 1984)*

Pagina 24, tabella, nota 1 :

*anziché:* «... codice Nimexe 51.04-11, 13»,

*leggi:* «... codice Nimexe 51.04-11, 13, 21, 36».

---